




STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA



Art. 1 - Denominazione







E' costituita una società per azioni avente la denominazione sociale:

"TRIESTE TRASPORTI S.p.A." (la "Società")

Art. 2 - Oggetto sociale

2.1 La società ha per oggetto la gestione della mobilità di persone e cose, con qualsiasi mezzo attuata, nonché le attività ad essa comunque connesse o strumentali, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- (a) il trasporto pubblico di persone;
- (b) l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori, di agenzie di viaggi e turismo, l'esercizio di alberghi, ristoranti, bar ed in genere attività commerciali comunque connesse al servizio alla clientela del trasporto;
- (c) lo svolgimento di servizi complementari di trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea, e di trasporto merci;
- (d) lo svolgimento di servizi di trasporto atipici per disabili e di altri servizi di trasporto individuale richiesti da soggetti pubblici o privati;
- (e) la realizzazione e la gestione di parcheggi e la rimozione di veicoli;
- (f) l'attività di officina per uso proprio e per conto terzi;
- (g) la gestione del magazzino e la vendita di automezzi e di ricambi;
- (h) l'attività di vendita di titoli di viaggio, promozione ed informazione circa i servizi di trasporto e attività connesse;
- (i) la realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici e telematici, connessi alla mobilità.

AW       SB

(i) la gestione di servizi ausiliari, anche a carattere formativo o di consulenza, a quelli elencati nelle precedenti lettere da (a) ad (i), attuata anche tramite società o aziende controllate, o partecipate con altri soggetti.

2.2 La Società può, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari, od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

2.3 La Società può, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque commessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

2.4 La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con lo Stato, con la Regione, la Provincia e gli altri enti pubblici e le Università, nonché con ogni altro ente pubblico e/o privato, italiano o estero.

Art. 3 - Sede

3.1 La Società ha in sede in Trieste, via dei Lavoratori n. 2.

3.2 Potranno essere istituite, nei modi di legge, sedi secondarie in altre località italiane ed all'estero.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di 500.000 (cinquecentomila) Euro rappresentato da numero 1.000 (mille) azioni del valore nominale di 500 Euro cadauna.

Ai sensi dell'articolo 2443 C.C., il Consiglio di Amministrazione può aumentare in una o più volte, il capitale sociale a 20.000.000 (20 milioni) di Euro e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della società nel Registro Imprese.



Handwritten signatures and initials: AL, a, SB, and several illegible signatures.

Art. 6 – Azioni

6.1 Tutte le azioni sono nominative, hanno uguali diritti e sono liberamente trasferibili, salvo quanto previsto dai successivi artt. 8 e 9.

6.2 In caso di aumento del capitale sociale, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile.

Art. 7 – Versamenti

7.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che il Consiglio stesso reputa convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2439 del Codice Civile.

7.2 A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, o equivalente, salvo quanto previsto dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Art. 8 – Diritto di prelazione

8.1 Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata a.r., offrirli in prelazione a tutti gli altri soci specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Allo stesso modo, qualora la Società intenda trasferire in tutto o in parte le azioni proprie detenute in portafoglio dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata a.r., offrirle in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.

8.2 Con i termini "trasferimento" e "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione.

Tuttavia, il diritto di prelazione non opererà per le azioni dell'ACT qualora questa si sciogla e le azioni di sua pertinenza vengano assegnate ai Comuni facenti parte del consorzio medesimo


8.3 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 8.1 del presente articolo, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare un

ABR



MR Q Esul SB




numero determinato delle azioni, obbligazioni convertibili, dei warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita.

8.4 Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione stessa sull'intero numero od esclusivamente su una quota delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora, all'esito del procedimento di cui al presente articolo, il diritto di prelazione venga esercitato esclusivamente su una quota delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita, la quota residua potrà essere liberamente ceduta a terzi.



8.5 Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soggetti titolari del diritto di prelazione dichiara di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel qual caso avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione, entro 10 giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dal Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 35, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di Organo Arbitratore.

L'Organo Arbitratore determinerà il prezzo delle azioni, delle obbligazioni convertibili, degli warrants o dei diritti di opzione oggetto di prelazione, sulla base dell'ammontare del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'Organo Arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti gli aventi diritto alla prelazione la propria valutazione non appena sarà stata resa e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del collegio stesso

Il prezzo come sopra determinato sarà vincolante per tutte le parti.

Qualora il prezzo risultante dalla valutazione risultasse inferiore di più del 10% (dieci per cento) rispetto a quello indicato dal socio offerente, quest'ultimo avrà il diritto di rinunciare alla cessione, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. agli altri soci entro i 15 giorni successivi alla comunicazione dell'Organo Arbitratore. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo del rinunciante.

Qualora il prezzo risultante dalla valutazione risultasse superiore di più del 10 (dieci per cento) rispetto a quello indicato dal socio offerente, i soggetti aventi diritto alla prelazione avranno diritto di rinunciare all'acquisto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. all'offerente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione

AM

Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

Handwritten signature and initials SB.

dell'organo arbitratore. In questo caso, ove tutti i soggetti aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinunciatari, ed il socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni, alle condizioni indicate nell'offerta di cui sub 8.1.

8.6 In tutti i casi in cui il socio offerente non effettui il trasferimento delle sue azioni, o obbligazioni convertibili, o warrants, o diritti di opzione, entro sei mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuarlo, egli, in caso di trasferimento successivo, dovrà nuovamente comunicare l'offerta in prelazione agli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

8.7 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al comma 8.1, e risulti che questa non sia stata accettata, il terzo (cessionario, donatario) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o obbligazioni convertibili, o warrants, o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dai titolari del diritto di prelazione.

Art. 9 - Gradimento

9.1 Le azioni, le obbligazioni convertibili e gli warrants non possono essere trasferiti senza il previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il gradimento potrà essere motivatamente negato solamente se l'avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria e competenze tecniche almeno pari a quelle che il socio alienante aveva al momento del suo ingresso in società, da determinarsi, la prima, in base ai rispettivi bilanci attualizzati e, la seconda, in base al monte chilometrico di esercizio come determinato dal Piano Regionale dei Trasporti Pubblici Locali per la Regione Friuli - Venezia Giulia vigente al momento della richiesta di gradimento.

Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa, potrà negare il gradimento anche in presenza dei requisiti suddetti, a condizione che indichi uno o più soggetti disposti ad acquistare le azioni, le obbligazioni convertibili od i warrants ad un prezzo stabilito da un arbitratore di comune fiducia del Consiglio di Amministrazione e del socio alienante, ovvero, in assenza di accordo, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste.

9.3 I termini di "trasferimento" e "trasferire" hanno, nel presente articolo, il significato di cui all'articolo precedente, comma 8.2.

Tuttavia il gradimento non sarà necessario in caso di scioglimento dell'ACT e conseguente assegnazione delle azioni di sua pertinenza ai comuni facenti parte del consorzio medesimo.

TITOLO III



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.


OBBLIGAZIONI

Art. 10 - Emissione di obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, in conformità degli articoli 2410 e 2420 bis del Codice Civile. Spetta all'assemblea determinare le modalità di emissione, di collocamento e di estinzione e, per le obbligazioni convertibili, anche il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA



Art. 11 - Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci, i quali abbiano anche depositato le azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e gli azionisti i quali, ancorchè non iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le azioni nei termini e luoghi sopra indicati ed abbiano ottenuto il previo gradimento secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.

Art. 12 - Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

13.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

13.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dello esercizio medesimo.

13.3 L'assemblea può essere convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge. Il luogo di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presso la sede sociale, o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Al

 I
 M
 J
 S
 SB




Art. 14 - Modalità di convocazione

14.1 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione nel Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; in tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale assemblea in seconda convocazione, per il caso che la prima vada deserta.

14.2 In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

14.3 Tuttavia, in tale ultima ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.



Art. 15 - Intervento in assemblea

15.1 L'intervento all'assemblea è regolato dall'articolo 2370 del Codice Civile.

15.2 Il socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare con semplice delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona, purché socia ed osservate le limitazioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

15.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 16 - Esercizio del diritto di voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 2351 del Codice Civile. Le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società, hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'art. 2356 del C.C. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.

Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

17.1 In prima adunanza l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

ALR

MMX

17.2 L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

17.3 Le deliberazioni sono prese ordinariamente per alzata di mano, esclusa in ogni caso la votazione per schede segrete.

Art. 18 – Presidenza dell'assemblea

18.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da altra persona designata dai soci intervenuti.

18.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio, eletto dagli intervenuti, a meno che per disposizioni di legge o per volontà del Presidente il verbale debba essere redatto da notaio.

Art. 19 – Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

TITOLO V.

AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE

Art. 20 – Amministrazione della Società

20.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri.


20.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

20.3 Salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, ogni azione dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo consigliere.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulteranno eletti i più anziani di età.

20.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori o se vengono a cessare tutti gli amministratori si applicano

Abz



J

AM

S. Carl

SB

le disposizioni di cui all'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 21 – Presidente, Vice Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio medesimo, che può altresì nominare un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

Art. 22 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; la lettera deve essere spedita almeno 7 giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo. In caso di urgenza la comunicazione potrà avvenire mediante telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Vice Presidente, se nominato o, in sua mancanza, dall'amministratore più anziano di età.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito anche in assenza di convocazione, quando all'adunanza siano presenti tutti i suoi componenti ed almeno un sindaco effettivo.

Art. 23 – Luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Paese aderente all'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Art. 24 – Costituzione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

24.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

24.2 In deroga a quanto previsto nel precedente comma, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque consiglieri per la validità delle deliberazioni del Consiglio concernenti:

(i) la partecipazione della Società alle gare indette da soggetti pubblici o privati per la gestione di servizi di trasporto pubblico;

ACR



HL



SB







- (ii) atti di disposizione di beni della Società il cui valore per ogni singola transazione sia superiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro, o al 2,5% del patrimonio netto sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (iii) contratti di valore superiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro, o al 2,5% del patrimonio netto sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato,
- (iv) costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società;
- (v) gradimento in relazione al trasferimento delle azioni ai sensi dell'art. 9;
- (vi) conferimento di deleghe all'amministratore delegato;
- (vii) linee fondamentali del "budget" annuale e dei programmi di investimento;
- (viii) politica di indebitamento della Società ed operazioni sul capitale sociale;
- (ix) convenzioni e accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi offerti dalla Società per importi annui superiori a Euro 2.000.000 (duemilioni), o al 10% del patrimonio netto sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (x) convenzioni e accordi con altre società per l'erogazione dei servizi offerti dalla Società per importi superiori a Euro 2.000.000 (duemilioni), o al 10% del patrimonio netto sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- (xi) acquisto o sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché acquisto, permuta, vendita ed affitto di azienda e/o rami di aziende. ogniqualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive adottate nel corso di dodici mesi, un disinvestimento/investimento superiore al 10% del capitale sociale;
- (xii) assunzione di finanziamenti, purché non già previsti nell'ambito del "budget" annuale, per importi superiori al 5% del capitale sociale;
- (xiii) concessione di garanzie in favore di terzi – con esclusione, peraltro, delle società controllate o collegate – per importi superiori al 10% del capitale sociale;
- (xiv) nomina dell'Amministratore Delegato.



24.3 Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato ed ha facoltà di

AK     28

compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

Art. 26 – Amministratore Delegato

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando in ogni caso i limiti della delega e le modalità per l'esercizio dei poteri previsti nella delega stessa.

26.2 Possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle inderogabili per legge e quelle per le quali è richiesta una deliberazione con maggioranza qualificata ai sensi del precedente art. 24.2.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure e mandati per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, a impiegati ed anche ad estranei, determinando, in ogni caso, i limiti della procura e le modalità per l'esercizio dei poteri previsti negli atti medesimi.

Art. 27 – Compensi per gli Amministratori

27.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

27.2 L'Assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio eventuali emolumenti, oltre al rimborso delle spese, sia fissi che sotto forma di gettone di presenza.

27.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.






Art. 28 - Direttore generale

Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso nomina un Direttore generale, il quale è organo della società ai sensi del Codice civile e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

Art. 29 – Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, e nell'ambito dei poteri a ciascuno di essi conferiti, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 – Composizione e nomina del Collegio

30.1 La Società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea e scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia; l'assemblea designa il Presidente del Collegio e stabilisce la retribuzione annua spettante a ciascun sindaco effettivo.

30.2 Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, ogni azione dà diritto ad esprimere un voto per la nomina di un solo Sindaco.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità di voti risulteranno eletti quelli più anziani di età. Si procederà in modo eguale per la nomina dei due Sindaci supplenti.

30.3 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

TITOLO VII

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 31 – Redazione del bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, corredato dalla redazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci.


Art. 32 – Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è distribuito agli Azionisti in forma di dividendo secondo le determinazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 33 – Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi sarà eseguito presso le casse designate dall'assemblea dei soci, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'assemblea stessa.

Alc



11/1

I. Cal 28



I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34 – Modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, osservato, se del caso, il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO IX

DOMICILIO DEI SOCI E CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 35 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 36 – Clausola arbitrale

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società e/o gli Amministratori, o fra aventi causa di un socio tra di loro e/o con la società e/o con gli Amministratori e/o con altri soci, o tra la società e gli Amministratori in dipendenza dei rapporti sociali e/o del presente statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della società, sarà devoluta in via esclusiva al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna parte (se le parti in conflitto sono due) ed il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste, il quale nominerà pure l'arbitro per la parte in conflitto che non vi avrà provveduto entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina effettuata dalla parte più diligente.

Il giudizio arbitrale costituisce manifestazione irrevocabile della volontà delle parti.

AUR




ALA

SA 28

Qualora le parti in conflitto fossero più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina di un Arbitro Unico, tutti e tre i membri del Collegio Arbitrale saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Trieste, ad istanza della parte più diligente, sentite le altre parti.

Aldo de Roberg
Lesure Salerno
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



[Signature]